Sent. n. 88/2025 pubbl. il 14/11/2025
Rep. n. 113/2025 del 14/11/2025

R.G. n. 19/2025

Proc. n. 76-1/2025 PU

TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Procedure Concorsuali

La giudice designata, dott.ssa Marzia Maffei,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al **n. 76-1/2025 PU** instaurato nell'interesse del sig. Dario Morabito, nato a Cosenza il 26.05.1985, C.F. MRBDRA85E26D086T, residente in Montalto Uffugo (CS) alla Via Bologna n. 20, con l'assistenza dell'OCC dott. Fernando Caldiero;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso il Tribunale di Cosenza nell'interesse del sig. Dario Morabito;

vista la relazione dell'OCC dott. Fernando Caldiero;

richiamato il decreto di pubblicazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 17.07.2025 emesso ex art. 70 CCII;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto dalla Legge;

dato atto che sono pervenute osservazioni da parte dei creditori Agenzia delle Entrate Riscossione e Compass Banca S.p.A. e che l'OCC, sentito il debitore, ha provveduto ad apportare al piano le modifiche ritenute necessarie;

vista la relazione integrativa dell'OCC del 11.08.2025;

osservato che il piano prevede, dapprima, il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, in 10 mesi circa, per l'importo complessivo di € 3.322,38 e, successivamente, il pagamento al 100 % dei crediti muniti di privilegio e il pagamento al 30 % dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di n. 86 rate mensili, per la somma complessiva di € 27.193,48, mettendo a disposizione parte del reddito da lavoro dipendente del ricorrente;

ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza dell'istante;

dato atto che il ricorrente può qualificarsi come "consumatore" ai sensi dell'art. 2 CCII e che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

Firmato Da: MAFFEI MARZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 202cdc88f9ec92a0eb4fbdec01b44dd5

ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;

osservato che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

ritenuto che nel caso di specie ricorra il requisito della meritevolezza in quanto, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, l'istante aveva la ragionevole prospettiva di poter adempiere puntualmente al pagamento delle rate dei finanziamenti richiesti;

rilevato in particolare che le difficoltà economiche del ricorrente sono da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;

considerato che, come già anticipato, sono state avanzate osservazioni da parte dei creditori concorsuali, Agenzia delle Entrate Riscossione e Compass Banca S.p.A., e che l'OCC, sentito il debitore, ha provveduto a modificare il piano, ragion per cui non occorre procedere alla valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ma alla sola verifica dell'ammissibilità giuridica e fattibilità del piano;

richiamato il decreto di pubblicazione del 17.07.2025 emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;

rilevato altresì che, a mente dell'art. 71, comma 4 CCII, "*Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014 n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordar all'OCC un acconto sul compenso*";

ritenuto quindi che l'intero compenso dell'OCC, che si ricorda è ausiliario del giudice, seppur prededucibile, deve essere liquidato dal giudice delegato e che nel corso della procedura potranno essere liquidati unicamente degli acconti;

Firmato Da: MAFFEI MARZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 202cdc88f9ec92a0eb4fbdec01b44dd5

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta con la precisazione di cui sopra;

vista la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse del sig. Dario Morabito nei termini sopra dedotti e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71, co. 3, CCII;
3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno (a partire dal 30 giugno 2026) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 71 CCII;
5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC della presente sentenza ai creditori;
7) Dispone la pubblicità della presente sentenza mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 13.11.2025

La Giudice
dott.ssa Marzia Maffei

Firmato Da: MAFFEI MARZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 202cdc88f9ec92a0eb4fbdec01b44dd5